

Imprese, due vie sul fisco Ue

La strategia prevede interventi mirati per le singole imprese e l'adozione di provvedimenti sui gruppi

La Commissione Ue ha formalizzato la sua strategia fiscale relativa alle imprese e ai gruppi di impresa che operano, contestualmente, in diversi Stati membri (Comunicazione definitiva 582 del 23 ottobre 2001). Tutto ciò fa seguito all'adozione definitiva da parte del Consiglio Ue, l'8 ottobre scorso, della direttiva e del regolamento comunitario sulle regole giuridiche che governeranno dal 2004 la nuova Società europea (Se).

In effetti, come avevamo potuto sottolineare già sul Sole-24 Ore del 9 ottobre) lo statuto della Società europea di per sé era carente proprio nella parte in cui non prevedeva, accanto alla dettagliata disciplina giuridica, una revisione dell'attuale situazione fiscale che, come afferma adesso la Commissione europea, costituisce uno dei concreti ostacoli che impedisce a un'impresa di operare, con efficienza e con tempestività contemporaneamente su differenti mercati Europei.

La strategia fiscale per l'impresa. La Commissione europea dopo aver identificato le barriere fiscali che ostacolano l'attività transfrontaliera delle imprese ha messo a punto una strategia che si muove secondo due logiche differenti. La prima diretta a rivedere, a estendere e a intervenire su specifiche materie attraverso l'approvazione di provvedimenti ben mirati. La seconda diretta a creare un meccanismo che consenta di determinare per i gruppi di impresa una base imponibile consolidata a livello europeo.

I due approcci, come spiega la stessa Commissione Ue, non sono tra loro contrastanti perché, comunque, si muovono nell'ambito dello stesso progetto che dovrà consentire una maggiore integrazione del mercato unico creando le condizioni giuridiche idonee a consentire alle imprese di operare su tutto il territorio dell'Unione senza più ostacoli di natura tributaria.

Gli attuali livelli nazionali di tassazione. Le differenze fiscali esistenti nel confronto tra i livelli di tassazione delle imprese all'interno della Comunità sono particolarmente elevate e creano non pochi problemi, specialmente, agli investitori non residenti che operano su più Stati membri. In particolare, sul piano interno e sul piano internazionale queste differenze raggiungono, addirittura, i 30 punti percentuali (si pensi per esempio alle aliquote legali applicabili alle imprese in Italia — pari al 40,25% — rispetto a quelle applicate in Irlanda — pari al 10% ovvero alle stesse aliquote applicabili in Francia 36,43 per cento).

Accanto alle differenze in termini di aliquote, si hanno nei singoli ordinamenti dei meccanismi di riduzione della tassazione effettiva che hanno lo scopo di attirare capitali e imprese e che, di fatto, determinano delle distorsioni del mercato, che alimentano scelte non dettate dalla volontà di raggiungere efficienza, ma dettate solo dalla volontà di ottenere un risparmio fiscale.

La base imponibile consoli-

data. La soluzione ai problemi evidenziati in precedenza potrebbe essere risolto, in linea di principio, attraverso l'introduzione di una base imponibile comune a livello europeo. In altri termini, in base a tale approccio, un'unica normativa fiscale condivisa da ogni Stato membro sostituirebbe le singole legislazioni nazionali in materia tributaria. Ciascuna impresa (indipendentemente dalla dimensione e dalla circostanza che svolga attività cross-border) utilizzerebbe un unico codice delle imposte.

Questo sistema implicherebbe necessariamente il consolidamento degli utili conseguiti nel territorio dell'Unione. La base imponibile consolidata verrebbe, poi, distribuita agli Stati membri in base a una formula predeterminata lasciando a ciascun Stato la libertà di applicare le proprie aliquote. Potrebbe, inoltre, essere prevista un'aliquota minima per evitare che fenomeni di concorrenza tra gli Stati determinino una generale diminuzione delle aliquote.

**BENEDETTO SANTACROCE
PIERGIORGIO VALENTE**